

Sentenza: 15 giugno 2011, n. 191

Materia: caccia, protezione della fauna selvatica, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Limiti violati: art. 117, Il comma, lett. s) Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, comma unico, legge Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15.

Esito: Illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Trattasi di sentenza estremamente puntuale e succinta, complice anche la non costituzione in giudizio della Regione Liguria, fatto questo che ha consentito alla Corte di utilizzare una tecnica argomentativa rigorosa, ma che non ha dovuto farsi carico, in modo per così dire dialettico, delle controdeduzioni proprie delle tesi difensive.

L'impugnativa del Presidente del Consiglio dei ministri verte su una disposizione della legge regionale della Liguria n. 15/2010, che estende l'orario in cui è consentita l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto.

Tale disposizione, a giudizio del ricorrente, contrasta con la previsione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157/1992 (legge nazionale sulla caccia), che consente il protrarsi del prelievo venatorio oltre il tramonto (fino ad un'ora dopo) solo per la caccia di selezione agli ungulati.

Per tale tramite, la norma violerebbe l'art. 117, Il comma, lett. s) Cost., che riserva allo Stato la disciplina in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Come detto, la Regione Liguria, pur se ritualmente intimata, non si è costituita.

La Corte ritiene fondata la censura, sul rilievo che la propria consolidata giurisprudenza annovera la disciplina statale in materia di caccia, relativa al profilo temporale di esercizio di tale attività, fra le misure che integrano un nucleo minimo di norme di tutela dell'ambiente, che risulta inderogabile per le regioni.

La chiave di volta del ragionamento della Corte risiede nel fatto che il profilo temporale della disciplina dell'attività venatoria non comprende soltanto l'individuazione delle epoche stagionali di caccia, bensì anche la durata oraria giornaliera in cui è permessa l'attività venatoria.

La chiusura della caccia al tramonto, e non oltre, costituisce per le specie migratorie quel livello di tutela inderogabile che lo Stato appresta nell'esercizio della sua competenza esclusiva per questa componente dell'ecosistema.

La Corte conclude quindi per l'illegittimità costituzionale della norma regionale ligure per contrasto con l'art. 117, Il comma, lett. s) della Costituzione.